

# Manovra d'estate 2009

---

- Le norme in materia di Scudo Fiscale, di ricapitalizzazione delle imprese e di incentivo agli investimenti in macchinari nuovi (*Tremonti-ter*) sono strettamente interdipendenti e presentano profili di assoluto vantaggio per le imprese:
  - ✓ i capitali rimpatriati dalla persona fisica potrebbero essere utilizzati al fine di perfezionare conferimenti in società di capitali e di persone, le quali così beneficerebbero del *bonus* patrimonializzazione
  - ✓ l'aumento di capitale così disposto potrebbe poi essere utilizzato dall'impresa al fine di effettuare investimenti in nuovi macchinari, detassati per il 50% del loro ammontare
- Va altresì tenuto presente che la Manovra estiva 2009 ha introdotto stringenti novità in materia di contrasto agli arbitraggi fiscali e di disciplina delle CFC

# Tremonti-ter

---

## A CHI SI APPLICA

- ✓ Società di capitali e di persone;
- ✓ Società cooperative e di mutua assicurazione;
- ✓ Enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciale;
- ✓ Enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciale (con riferimento all'attività commerciale esercitata);
- ✓ Imprese individuali
- ✓ Società, enti commerciali e persone fisiche non residenti in Italia, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato

## A CHI NON SI APPLICA

- ✓ Soggetti che non operano nell'ambito delle attività di impresa, ovvero che svolgono attività di lavoro autonomo

## MECCANISMO APPLICATIVO

- L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010
- Esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO
- La detassazione comporta, nell'esercizio in cui l'investimento è stato effettuato, una variazione in diminuzione nel Quadro RF della Dichiarazione dei Redditi
- La deduzione opera soltanto ai fini delle Imposte sui Redditi (IRES e IRPEF) e non ai fini IRAP
- L'agevolazione può essere usufruita esclusivamente in sede di versamento a saldo delle Imposte sui Redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti

## LE CAUSE DI REVOCA

- Il beneficio fiscale è revocato se:
  - ✓ l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto
  - ✓ i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo
- In presenza di cessione, il contribuente deve effettuare una variazione in aumento al reddito dell'esercizio in cui il bene viene trasferito

# *Bonus* patrimonializzazione

---

## AMBITO SOGGETTIVO

- Aumenti di capitale di società di capitali o di persone perfezionati da persone fisiche
- La ricapitalizzazione può essere effettuata anche da persone fisiche che non siano necessariamente soci al momento della delibera di aumento del capitale sociale
- La persona fisica potrà essere anche un soggetto privato non titolare di reddito di impresa

# Bonus patrimonializzazione

---

## AMBITO OGGETTIVO

- Aumenti di capitale fino a un importo massimo di Euro 500.000:
  - ✓ va ritenuto che l'accesso al *bonus* è riconosciuto soltanto a seguito di formale aumento del capitale, deliberato con atto notarile e con successiva modifica dello Statuto e dei patti sociali
- Esclusione da imposizione fiscale del rendimento presunto, nella misura del 3% annuo, dell'aumento di capitale sociale effettuato
- L'ammontare massimo dell'importo annuo escluso da imposizione fiscale risulta, pertanto, pari a Euro 15.000

# Bonus patrimonializzazione

---

- L'esclusione da imposizione fiscale è riconosciuta qualora l'operazione di capitalizzazione:
  - ✓ sia perfezionata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 102/2009 (ossia, a partire dal 5 agosto 2009 e fino al 5 febbraio 2010);
  - ✓ comporti la sottoscrizione delle nuove quote o azioni da parte di una persona fisica;
  - ✓ sia eseguita con conferimento effettuato ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c.
  
- L'esclusione da imposizione fiscale opera per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i 4 successivi
  
- La fruizione del beneficio comporta la necessità di procedere, nell'esercizio in cui l'investimento è stato effettuato, ad una variazione in diminuzione in Dichiarazione dei Redditi

# Modifiche al regime CFC

---

- Ai fini della dimostrazione della c.d. prima circostanza esimente, il contribuente italiano deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolge una effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (radicamento non solo geografico ma anche economico nello Stato estero di insediamento)
- Nel caso di attività bancarie, finanziarie ed assicurative, il collegamento con il mercato di insediamento ricorre qualora oltre la metà, rispettivamente, delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi del soggetto controllato estero derivino da operazioni effettuate nel predetto mercato

# Modifiche al regime CFC

---

- La prima circostanza esimente non si applica qualora i proventi della società o ente estero controllato derivino, per oltre il 50%, da una o più delle seguenti attività:
  - ✓ gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (c.d. *passive income*);
  - ✓ prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari

# Modifiche al regime CFC

---

- Viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime CFC a quelle società ed enti che seppure non residenti o localizzati in paradisi fiscali (e, quindi, anche residenti in altri Stati UE):
  - ✓ sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore a più del 50% di quella che sarebbe stata gravante ove dette società ed enti fossero stati residenti in Italia (verifica del *tax rate* effettivo);
  - ✓ derivano proventi, per oltre il 50%, da *passive income*, nonché dalla prestazione di servizi *intercompany*

A MENO CHE SI DIMOSTRI, TRAMITE INTERPELLO, CHE  
L'INSEDIAMENTO ALL'ESTERO NON RAPPRESENTA UNA  
COSTRUZIONE ARTIFICIOSA VOLTA A  
CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO FISCALE

N.B. Tale estensione non si applica alle imprese collegate estere

# Scudo Fiscale

---

## AMBITO SOGGETTIVO

- Possono beneficiare degli effetti prodotti dalla disciplina dello Scudo Fiscale i soggetti, fiscalmente residenti in Italia, destinatari della normativa sul c.d. “*monitoraggio fiscale*”, ossia:
  - ✓ le persone fisiche, anche qualora titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  - ✓ gli enti non commerciali;
  - ✓ le società semplici e le associazioni ad esse equiparate
- Possono beneficiare dello Scudo Fiscale anche le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli artt. 167 e 168 TUIR. In tal caso gli effetti del rimpatrio, ovvero della regolarizzazione, si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate

## SONO ESCLUSI:

- ✓ gli enti commerciali e le società, tanto di persone quanto di capitali;
- ✓ i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi dichiarativi circa i redditi di fonte estera

# Scudo Fiscale

---

## COSA SI PUÓ RIMPATRIARE

- somme di denaro;
- le altre attività finanziarie (quali, ad esempio, azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria),

detenute all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008

## COSA SI PUÓ REGOLARIZZARE

- somme di denaro e le altre attività finanziarie;
- gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli *yacht*, suscettibili di produrre reddito,

detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo (SEE) che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa

# Scudo Fiscale

---

## MECCANISMO DI APPLICAZIONE

- Il contribuente, al fine di beneficiare degli effetti dello Scudo Fiscale, è tenuto a versare un'imposta straordinaria, comprensiva di interessi e sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate/regolarizzate
- Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione
- In sostanza, l'imposta dovuta è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata

# Scudo Fiscale

---

## EFFETTI PRECLUSIVI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

- Lo Scudo Fiscale inibisce l'esercizio dei poteri di accertamento da parte degli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse
- La preclusione, che opera automaticamente (ossia, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente), si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2008
- La preclusione opera, fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata, sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate/regolarizzate

## EFFETTI PRECLUSIVI IN MATERIA PENALE

- Il rimpatrio/regolarizzazione, a seguito del versamento dell'imposta straordinaria, non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa, ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale
- È prevista l'esclusione della punibilità penale con riferimento alle fattispecie di reato:
  - ✓ di omessa, ovvero infedele, Dichiarazione;
  - ✓ di una serie di reati di natura societaria, tra i quali l'occultamento o la distruzione di documenti contabili

# Scudo Fiscale

---

## SOGGETTI CHE HANNO RICEVUTO IL QUESTIONARIO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- L'Agenzia delle Entrate ha inviato un questionario a 40.000 soggetti che hanno trasferito la residenza dall'estero in Italia, al fine di conoscere se essi abbiano o meno detenuto all'estero e siano ivi state mantenute anche a seguito dell'acquisizione della residenza in Italia attività finanziarie appartenenti a 5 categorie sensibili (quali, ad esempio, i contratti assicurativi e gli atti di disposizione patrimoniale in favore di *trust*):
  - ✓ se il contribuente che ha ricevuto il questionario rientra in uno o in tutti, ovvero in parte, dei 5 casi previsti dal questionario, l'accesso allo Scudo Fiscale si intende inibito
  - ✓ se il contribuente si trova ad avere altre situazioni che non sono quelle indicate dal questionario, lo Scudo Fiscale non è inibito
- Il contribuente è tenuto a rispondere solo se una delle richieste del questionario rispecchia la sua situazione, altrimenti la risposta al questionario non è dovuta

# Scudo Fiscale

## ASPETTI CRITICI – ESTENSIONE DELLO SCUDO FISCALE ALLE CFC

- Stante il dato letterale della norma, sembrerebbe che il rimpatrio/regolarizzazione debba essere effettuato dall'impresa estera controllata o collegata
- In tal modo, però, si fornirebbe un'interpretazione apparentemente fuorviante per un duplice ordine di ragioni:
  - ✓ si disattenderebbe il principio generale secondo cui lo Scudo Fiscale può essere esercitato unicamente da soggetti residenti;
  - ✓ ciò si scontrerebbe con il divieto di accesso alla disciplina in esame da parte delle società
- Qualora, al contrario, l'interpretazione corretta fosse nel senso di consentire l'esercizio dello Scudo Fiscale in capo ai soci residenti del soggetto estero, il generico riferimento ai “*partecipanti*” parrebbe ricomprendere tanto i soci persone fisiche quanto i soci costituiti sotto forma giuridica societaria, in palese contrasto con l'ambito soggettivo delineato dalla disciplina dello Scudo Fiscale